

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
(Provincia di Ragusa)

Approvato con
delibera del Consiglio
Comunale n. 45 del 27-11-14

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE
(IUC)

LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

GU n.302 del 27-12-2013 - Suppl. Ordinario n. 87

(Aggiornato alla Legge 68-2014 - Conversione DL 16-2014)

Sommario

CAPO I - IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)	4
Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE	4
Art. 2 - SOGGETTO ATTIVO	4
Art. 3 - FUNZIONARIO RESPONSABILE	4
Art. 4 - DICHIARAZIONE	5
Art. 5 - SANZIONI ED INTERESSI	5
Art. 6 - ACCERTAMENTO	6
Art. 7 - RIMBORSI	7
Art. 8 - CONTENZIOSO	7
Art. 9 - RISCOSSIONE COATTIVA	8
Art. 10 - DECORRENZA ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO	8
CAPO II - L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	9
Art. 11 - OGGETTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE	9
CAPO III - IL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)	10
Art. 12 - PRESUPPOSTO DELLA TASSA	10
Art. 13 - DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI	10
Art. 14 - SOGGETTO PASSIVO	10
Art. 15 - BASE IMPONIBILE	11
Art. 16 - DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA E DELL'IMPOSTA	11
Art. 17 - INAPPLICABILITA'	11
Art. 18 - VERSAMENTI	12
CAPO IV - LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)	12
Art. 19 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO	12
Art. 20 - RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI	13
Art. 21 - SOGGETTI PASSIVI	14
Art. 22 - LOCALI ED AREE SOGGETTE - SUPERFICIE IMPONIBILE	15
Art. 23 - ESCLUSIONI	15
Art. 24 - DETERMINAZIONE DELLA TARI	16
Art. 25 - CATEGORIE DI UTENZA	17
Art. 26 - UTENZE DOMESTICHE - CALCOLO DELLE TARIFFE	17
Art. 27 - UTENZE DOMESTICHE - CATEGORIE ed OCCUPANTI	18
Art. 28 - UTENZE NON DOMESTICHE - CALCOLO DELLE TARIFFE	20
Art. 29 - UTENZE NON DOMESTICHE - CATEGORIE	20

Art. 30 - PARTICOLARI APPLICAZIONI DELLA TARIFFA	21
Art. 31 - TARIFFA GIORNALIERA.....	21
Art. 32 - RIDUZIONI TARIFFARIE PER UTENZE DOMESTICHE	22
Art. 33 - RIDUZIONI TARIFFARIE PER UTENZE NON DOMESTICHE.....	23
Art. 34 - RIDUZIONI SERVIZIO LIMITATO.....	23
Art. 35 - AGEVOLAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA.....	24
Art. 36 - APPLICABILITÀ.....	24
Art. 37 - INAPPLICABILITÀ	25
Art. 38 - TRIBUTO PROVINCIALE	25
Art. 39 - VERSAMENTI.....	25
Allegato A - UTENZE DOMESTICHE	26
Allegato B - UTENZE NON DOMESTICHE	27
Allegato C - CRITERI PER ASSIMILAZIONE RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI	28

CAPO I - IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Monterosso Almo l'imposta unica comunale, d'ora in avanti denominata IUC, istituita dall'articolo 1, comma 639 e ss, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
3. Nel capo I del presente regolamento vengono regolamentati gli aspetti della IUC che sono comuni a tutte le suddette componenti della medesima; nei capi II, III e IV del presente regolamento vengono invece regolamentate le specifiche discipline che caratterizzano ciascuna delle componenti della IUC.
4. Per quanto concerne la TARI, l'entrata disciplinata nel presente regolamento ha natura tributaria, non intendendo il Comune attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.

Art. 2 - SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo della IUC è il Comune di Monterosso Almo relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul suo territorio.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Art. 3 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il Comune designa un funzionario responsabile per IMU ed uno per TARI/TASI, cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso;

2. Il Funzionario responsabile sottoscrive le richieste, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti di riscossione, sia ordinaria che forzata/coattiva e dispone i rimborsi.

Art. 4 - DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi sono tenuti a dichiarare tutti i cespiti posseduti sul territorio comunale, nonché le eventuali variazioni e le cessazioni, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
2. La dichiarazione per le Componenti TARI e TASI può essere presentata anche da uno solo dei proprietari o degli occupanti, per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
4. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore, entro 90 giorni dalla loro nomina, devono presentare al Comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
5. Per gli immobili indicati nell'articolo 1117, n. 2) del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile un'autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.
6. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
7. Le dichiarazioni presentate ai fini dei precedenti Tributi, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'Imposta Unica Comunale (IUC).
8. E' dovuta la presentazione della dichiarazione in relazione a cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'ufficio del territorio, ovvero ancora che usufruiscano di esclusione, agevolazioni e/o riduzioni d'imposta.

Art. 5 - SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del 30 (trenta) % di ogni importo non versato. La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto; per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del

decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 (cento) % del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 (cinquanta) % del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 dell'articolo 20 del presente regolamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di euro 500.
5. Le sanzioni di cui ai commi da 2 a 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Non vengono applicate le sanzioni di cui ai commi precedenti in presenza delle seguenti condizioni attenuanti o esimenti:
 - a. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
7. Sulle somme dovute per il Tributo e non versate alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori nella misura di Legge. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 6 - ACCERTAMENTO

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
3. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

4. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all' 80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.

Art. 7 - RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dalla Legge, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori euro 12,00, (euro 30,00 limitatamente all'IMU)
4. Le somme versate in eccesso possono essere, in alternativa al rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso per una o più componenti della IUC.

Art. 8 - CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza del rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 e successive modificazioni.

2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

Art. 9 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.
2. Ai sensi dell'art. 3 comma 10 del D.L. 16/2012, a decorrere dal 1° luglio 2012 non si procede all'accertamento e alla riscossione qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative ed interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di € 30,00 con riferimento ad ogni periodo di imposta.
3. Ai sensi dell'art. 3 comma 11 del D.L. 16/2012 l'importo di cui al comma precedente non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad uno stesso tributo.

Art. 10 - DECORRENZA ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
5. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.
6. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui alla Legge n.

147/2013, alle disposizioni di rinvio del D.Lgs 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le vigenti normative statali e dei regolamenti comunali in materia tributaria.

Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regolamentari. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

3. In sede di prima applicazione della componente TARI per il 2014, in deroga all'art. 55 del presente Regolamento, è previsto un Acconto suddiviso in tre rate con scadenza Giugno, Agosto, ottobre e un Saldo da pagare in unica soluzione con scadenza gennaio dell'anno successivo. Per la componente TASI 2014, in deroga all'art. 34 del presente Regolamento le scadenze saranno il 16 giugno e 16 dicembre in autoliquidazione.

CAPO II - L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Art. 11 - OGGETTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Capo richiama testualmente il Regolamento dell'imposta municipale propria (IMU), introdotta dall'art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, approvato nel Comune di Monterosso Almo giusta delibera consiliare n.58/2012;
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 703, della L. 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), l'istituto della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU e il presente Regolamento è emanato al fine di assicurarne la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, trasparenza ed equità fiscale.
3. La disciplina normativa dell'imposta municipale propria si ritrova, per tutto quanto non previsto dal Regolamento approvato con delibera consiliare n.58, nelle disposizioni dettate:
 - Dall'art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento alle disposizioni introdotte dall'art. 1, commi 707-721 della L. 147/2013;
 - Dagli artt. 8 e 9 D. Lgs 23/2011, in quanto compatibili;
 - Dal D.Lgs 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni, ove espressamente richiamato dalle norme sopra indicate;
 - Da ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.
4. Ai fini dell'applicazione dell'imposta costituisce altresì norma di riferimento la L. 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente.

CAPO III - IL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Art. 12 - PRESUPPOSTO DELLA TASSA

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

Art. 13 - DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI

1. Ai fini della TASI:

- a. per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
- b. per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- c. per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
- d. per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.

Art. 14 - SOGGETTO PASSIVO

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, aree edificabili, a qualsiasi uso adibiti. In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

3. In caso di detenzione temporanea (locazioni saltuarie o occasionali) non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
5. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 30 % (trenta per cento) dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui al successivo art. 32. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

Art. 15 - BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Art. 16 - DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA E DELL'IMPOSTA

1. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 (uno) per mille, l'aliquota massima è pari al 2,5 per mille;
2. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 (uno) per mille.
3. Il Consiglio Comunale delibera l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
4. Ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le aliquote possono essere stabilite entro i termini previsti dalla norma per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui le aliquote di riferiscono, con effetto dal 1° gennaio.

Art. 17 - INAPPLICABILITA'

1. Sono esclusi dalla tassazione gli immobili non utilizzati (inagibili, inabitabili o diroccati), oppure quegli immobili improduttivi di rifiuti. L'immobile è oggettivamente inutilizzabile o non suscettibile di produrre rifiuti quando non ha l'abitabilità, è inagibile, diroccato, intercluso, in stato di abbandono purché, di

fatto, non utilizzato. La prova contraria, atta a dimostrare l'inedoneità del bene a produrre rifiuti, è, comunque ad esclusivo carico del contribuente che deve fornire all'amministrazione, tutti gli elementi all'uopo necessari.

Art. 18 - VERSAMENTI

1. Il versamento della TASI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24);
2. Il versamento deve essere effettuato in n. 2 (due) rate scadenti nei mesi di maggio e novembre di ogni anno. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
3. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
4. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore ad euro 12,00.
5. La TASI viene di norma riscossa dal Comune, che provvede ad inviare ai contribuenti i modelli di pagamento preventivamente compilati. Qualora il Comune non provveda in tal senso, e non abbia deliberato l'aliquota a zero, il contribuente è comunque tenuto al versamento della TASI in autoliquidazione.
6. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

CAPO IV - LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Art. 19 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si intendono per:
 - a. "locali", le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b. "aree scoperte", sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c. "utenze domestiche", le superfici adibite a civile abitazione;
 - d. "utenze non domestiche", le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dalla TARI:

- a. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali (balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi);
- b. le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate, in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 20 - RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce rifiuto, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b. i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a. del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

- f. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), e) ed e) del presente comma.
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
- a. i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
 - b. i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c. i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d. i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e. i rifiuti da attività commerciali;
 - f. i rifiuti da attività di servizio;
 - g. i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie.
6. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato 'C' provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, sempre che il rapporto tra la produzione dei rifiuti della specifica utenza e la superficie della stessa sia inferiore al limite riportato nell'Allegato C.

Art. 21 - SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie;
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 22 - LOCALI ED AREE SOGGETTE - SUPERFICE IMPONIBILE

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013 (procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
3. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all' 80 (ottanta) % della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo del 1998, n. 138.
4. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili, rilevate e certificate dal Catasto U.I.U., adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
5. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI è quella calpestabile.
6. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
7. Per le aree scoperte il calcolo della superficie è effettuato sul perimetro interno delle medesime al netto delle eventuali costruzioni esistenti.

Art. 23 - ESCLUSIONI

1. Sono escluse dalla tassazione, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. Sono esclusi dal calcolo delle superfici i locali e le aree che per loro natura e caratteristiche o per il particolare uso cui sono adibiti, non possono produrre rifiuti in maniera apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati. Sono, a titolo esemplificativo esclusi:
 - a. locali:

- i. i locali tecnologici stabilmente muniti di attrezzature quali, a titolo d'esempio: il locale caldaia per riscaldamento domestico, i ponti per l'elevazione di macchine o automezzi, celle frigorifere e locali di essiccazione, vani ascensori, cabine elettriche ed elettroniche;
- ii. terrazze scoperte, posti macchina scoperti;
- iii. i locali e le aree degli impianti sportivi dove viene svolta l'effettiva attività sportiva e/o agonistica;
- iv. i locali destinati esclusivamente al culto, compatibilmente con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose;
- v. le parti comuni degli edifici quali atri e vani scale;
- vi. immobili inagibili o inabitabili purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;

b. aree:

- i. le aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- ii. le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
- iii. le aree adibite in via esclusiva alla viabilità interna delle stazioni di servizio carburanti e aree di parcheggio;
- iv. le aree scoperte adibite a verde.

3. Le aree indicate ai punti della lettera b) non sono assoggettabili alla tariffa solo se le relative caratteristiche risultino indicate nella comunicazione e le stesse risultino riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o in base ad idonea documentazione.

4. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Art. 24 - DETERMINAZIONE DELLA TARI

1. Il tributo comunale è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. Essa decorre dal giorno di inizio dell'utenza. La cessazione dell'utenza nel corso dell'anno dà diritto alla cessazione dell'applicazione della tariffa e decorre dal primo giorno successivo alla data indicata dall'utente sulla comunicazione di cessazione che deve essere effettuata entro 30 giorni dal fatto.
3. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici, nei componenti familiari e nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano una variazione di tariffa

producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

4. Sulla base dell'articolo 652 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i., il Comune, nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisura la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.
5. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa (ips) e qualitativa (iqs) di rifiuti.
6. La tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani, sulla base del piano economico finanziario da adottare mediante delibera consiliare, entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità. La tariffa a regime deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
7. La tariffa è determinata per anno solare con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine stabilito dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione. In caso di mancata deliberazione entro detto termine, si intende prorogata la tariffa vigente.
8. La deliberazione della tariffa, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro il termine, si applica l'aliquota deliberata l'anno precedente.

Art. 25 - CATEGORIE DI UTENZA

1. La tariffa è articolata nelle fasce di UTENZA DOMESTICA e NON DOMESTICA.
2. I costi fissi ed i costi variabili sono attribuiti ai due tipi di utenze in percentuale da stabilire in proporzione all'incidenza degli stessi sul totale dei costi sostenuti dal Gestore del servizio nell'ambito delle previsioni della normativa di riferimento ed ai rifiuti riferibili alle utenze non domestiche determinati anche in base ai coefficienti di produttività.
3. Le percentuali di attribuzione di cui al comma 2 vengono stabilite annualmente con la deliberazione che determina la tariffa.

Art. 26 - UTENZE DOMESTICHE – CALCOLO DELLE TARIFFE

1. Il tributo comunale è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare cui corrisponde un' autonoma obbligazione tributaria.

Sulla base dell'articolo 652 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i., il Comune, nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisura la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.

Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

5. La tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani, sulla base del piano economico finanziario da adottare mediante delibera consiliare, entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità. La tariffa a regime deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

6. La tariffa è determinata per anno solare con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine stabilito dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione. In caso di mancata deliberazione entro detto termine, si intende prorogata la tariffa vigente.

7. La deliberazione della tariffa, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro il termine, si applica l'aliquota deliberata l'anno precedente.

8. La tabella in 'Allegato A' riporta i coefficienti utilizzati per l'utenza domestica.

Art. 27 - UTENZE DOMESTICHE – CATEGORIE ed OCCUPANTI

1. Le UTENZE DOMESTICHE vengono suddivise in base alle categorie di cui all'Allegato A.

2. Per le UTENZE DOMESTICHE condotte/possedute da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune dal primo gennaio di ogni anno, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio le colf che dimorano presso la famiglia.

3. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio educativi, istituti penitenziari, per un

periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

4. La commisurazione della tariffa per le abitazioni di soggetti non residenti, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di soggetti residenti e di enti diversi dalle persone fisiche, è effettuata in base ai seguenti parametri:
 - 1 (UNO) per superfici inferiori o uguali a 35 mq
 - 2 (DUE) occupanti per superficie da 36 a 70 metri quadrati;
 - 3 (TRE) occupanti per superficie da 71 e 105 metri quadrati;
 - 4 (QUATTRO) occupanti per superficie da 106 e 140 metri quadrati;
 - 5 (CINQUE) occupanti per superficie da 141 e 175 metri quadrati;
 - 6 (SEI) occupanti per superficie oltre 176 metri quadrati.
5. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di Residenza.
6. Le cantine, le autorimesse o gli altri luoghi di deposito, se assoggettabili a pertinenza dell'abitazione stessa, si considerano utenze domestiche condotte dal medesimo numero di occupanti l'abitazione di riferimento. In fase di prima applicazione della TARI, se non precedentemente classificati in TARES, si considerano pertinenze le cantine, le autorimesse o gli altri luoghi di deposito di categoria catastale C2, C6 e C7, intestate a soggetti conduttori/proprietari di abitazioni in Comune ed ubicate nello stesso stabile o adiacente all'abitazione di riferimento. Verrà comunque assoggettato a pertinenza almeno un locale di categoria catastale C2, C6 e C7 intestato allo stesso conduttore/proprietario di una abitazione anche se ubicato in strade o civici differenti. Qualora ci fosse la presenza di più locali di categoria catastale C2, C6 e C7 intestati a soggetti conduttori/proprietari di abitazioni in Comune verrà titolato a pertinenza soltanto il locale con maggiore metratura. Ogni eventuale modifica al numero ed alla tipologia delle pertinenze, diversa da quanto sopra specificato, dovrà essere dichiarata dal Contribuente e verificata e validata dal Comune. **L'indice di produttività specifica di queste è commisurato alla medesima tariffa delle abitazioni.**
7. Le unità potenzialmente pertinenziali non agganciate alle relative abitazioni verranno valorizzate con la tariffa relativa ad 1 (uno) componente.
8. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio per un massimo di 6 persone che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.
9. Per le famiglie residenti in comune, in sede di prima applicazione, in considerazione del fatto che le denunce presentate ante 1.1.2014 non riportano il numero degli occupanti l'alloggio, tale dato viene desunto dall'anagrafe per le famiglie residenti, mentre per i non residenti ricorre l'obbligo di integrazione della denuncia.

10. Ogni variazione del suddetto numero, successivamente intervenuta, verrà desunta dai registri anagrafici per le utenze residenti oppure va dichiarata al Comune con apposita denuncia da presentare entro 30 giorni dall'evento.
11. Eventuali variazioni del nucleo familiare domestico in corso d'anno condurranno ad un ricalcolo dell'importo dovuto a far data dalla intervenuta variazione registrata di seguito alla denuncia o dall'acquisizione dai registri anagrafici per i nuclei residenti. Le variazioni intervenute verranno riportate quale conguaglio nella successiva tariffazione.

Art. 28 - UTENZE NON DOMESTICHE – CALCOLO DELLE TARIFFE

1. La tariffa per le comunità, le attività commerciali, industriali, professionali, e per le attività produttive in genere, è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie.
2. La tabella in 'Allegato B' illustra i coefficienti utilizzati per le utenze non domestiche.
3. Per le utenze non domestiche le cui necessità di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati eccedono i livelli qualitativi e quantitativi di cui all'Art. 36 comma 6, il Comune potrà provvedere a stipulare un'apposita convenzione con l'utenza stessa, con le specifiche di servizio ed economiche adeguate alle esigenze dell'utenza. In tal caso, fatta salva la riscossione della quota fissa, la convenzione supera il diritto di riscossione della quota variabile della tariffa da parte del Comune nei confronti dell'utenza non domestica.

Art. 29 - UTENZE NON DOMESTICHE – CATEGORIE

1. Le utenze non domestiche si dividono in base alle categorie di cui all'Allegato B.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'Allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativa all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. I locali e le aree eventualmente adibiti ad usi non espressamente indicati nella classificazione fornita dal metodo normalizzato vengono associati ai fini dell'applicazione della tariffa alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. In caso di utenze non domestiche che comprendono diverse attività non utilizzabili singolarmente, il Comune, dopo le opportune verifiche, applica la tariffa prevalente identificandone l'attività principale.

6. Nel caso in cui un'utenza disponga di più unità immobiliari distinte catastalmente e con numero civico diverso e non comunicanti tra loro, il Comune può prevedere l'applicazione di differenti categorie.
7. Qualora l'utente non domestico dimostri il mancato utilizzo dell'immobile è comunque tenuto al pagamento della quota fissa della tariffa in base all'ultima destinazione d'uso dell'immobile.
8. Alle unità immobiliari domestiche in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella destinata all'uso domestico, è applicata la tariffa dell'uso prevalente.

Art. 30 - PARTICOLARI APPLICAZIONI DELLA TARIFFA

1. Per i locali e le costruzioni adibiti ad usi diversi da quelli indicati nell'articolo precedente, si applica la tariffa stabilita per la voce rispondente all'uso effettuato.
2. Per gli immobili destinati a civili abitazioni in cui è svolta, in via permanente un'attività economica e/o professionale, si applica la tariffa prevista per la specifica attività o per la voce più corrispondente all'utilizzazione, commisurata alla superficie dei locali all'uso destinati.
3. Quando, nel caso di più usi, risulta impossibile differenziare le superfici ad essi adibiti, per promiscuità d'uso e/o per usi alternati in periodi diversi e per qualsiasi altro motivo, si applica la tariffa sulla base della tariffa prevista per l'uso prevalente.
4. Le istituzioni scolastiche statali non sono tenute a corrispondere al comune il corrispettivo del servizio. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 33-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

Art. 31 - TARIFFA GIORNALIERA

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale del 50%.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

5. Per tutto quanto non previsto dai commi precedenti, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale, compresa la maggiorazione relativa ai servizi indivisibili.
6. In caso di occupazione abusiva la TARI è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme previste per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti urbani, in quanto compatibili.
7. Il servizio erogato dietro corresponsione della tassa giornaliera riguarda esclusivamente l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti formati all'interno dei locali ed aree oggetto di occupazione temporanea, fermo restando gli oneri straordinari previsti per le manifestazioni pubbliche dal vigente regolamento dei servizi di smaltimento rifiuti.

Art. 32 - RIDUZIONI TARIFFARIE PER UTENZE DOMESTICHE

1. La TARI è ridotta per:
 - a. Abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi l'anno, all'estero, riduzione del 30 % (trenta per cento), le condizioni dovranno essere certificate da idonea documentazione.
 - b. Utente che hanno avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, riduzione del 15% (quindici per cento). La riduzione è subordinata alla presentazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente, di apposita istanza, attestante l'avvio del compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto e la fornitura dell'apposito contenitore. La pratica del compostaggio è verificata periodicamente dal Gestore con le modalità ritenute dallo stesso più opportune.
 - c. Abitazioni con unico occupante dove vi sia la residenza e con età superiore ai sessant'anni, riduzione del 30%;
 - d. Abitazioni per uso stagionale od altro uso limitato e non continuativo, riduzione del 30%.
 - e. Le abitazioni utilizzate esclusivamente da persone assistite in modo permanente dal Comune o in disagiate condizioni socio-economiche attestate dai servizi sociali con apposita relazione.
 - f. Le abitazioni possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanenti, a condizione che le stesse non risultano locat.

Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 33 - RIDUZIONI TARIFFARIE PER UTENZE NON DOMESTICHE

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo fino ad un massimo del 50% (cinquanta per cento), in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati agli urbani in modo differenziato. La riduzione del tributo verrà stabilita in proporzione al rapporto recupero/produzione totale (la produzione totale del rifiuto per ciascuna attività è stimata, in assenza di dato oggettivo prodotto dall'utenza non domestica, attraverso il prodotto del valore dell'indice di produttività della relativa classificazione, riportato nell'Allegato B al presente Regolamento, moltiplicato per la superficie dell'attività), fino alla concorrenza massima del 50% (cinquanta per cento) dell'importo totale della tariffa, che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, previa dimostrazione dell'avviato recupero (esibizione documentazione fiscale).
2. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, presentando apposita istanza da presentare al Comune di Monterosso Almo e corredato dalla documentazione in esso indicata entro il 31 gennaio dell'anno successivo. Il riconoscimento dello sgravio verrà effettuato a consuntivo ed a valere nell'annualità successiva alla presentazione della denuncia.
3. Ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad USO STAGIONALE o ad USO NON CONTINUATIVO, ma ricorrente, sarà riconosciuta una riduzione del 30 % (trenta per cento); la riduzione è concessa a condizione che la licenza o l'autorizzazione sia allegata in copia alla denuncia e che la stessa preveda un uso stagionale o ricorrente rispettivamente non più di 6 mesi continuativi o 4 giorni per settimana. La richiesta dovrà essere riproposta annualmente.

Art. 34 - RIDUZIONI SERVIZIO LIMITATO

1. Nelle zone esterne al centro urbano ed alle aree assimilate al centro urbano (la delimitazione del centro urbano e delle aree assimilate è definito dal Regolamento Tecnico dei Servizi di Igiene Urbana del Comune) in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa dei rifiuti urbani, la tassa è dovuta in misura pari al 40% della tariffa applicata per tipologia di utenza. L'utente dovrà presentare apposita istanza di richiesta comprensiva dei riferimenti catastali e/o coordinate GPS dell'immobile per il quale si richiede la riduzione. Limitatamente alle distanze superiori ai 4000 metri la tariffa è pari a zero.
2. Qualora si verifichi all'interno della zona gravata di privativa che il servizio, istituito e attivato, non abbia luogo o sia svolto in permanente violazione delle norme contenute nel regolamento comunale del servizio di nettezza urbana, si applica, sino alla regolarizzazione del servizio, una decurtazione del 60 (sessanta) % della tariffa dovuta, a partire dal mese successivo alla data di comunicazione per raccomandata all'Ufficio Tributi del Comune della carenza permanente riscontrata, e sempre che il servizio non sia regolarizzato entro i trenta giorni successivi.

Il responsabile dell'ufficio tributi consegna immediatamente copia della segnalazione pervenuta al responsabile del servizio nettezza urbana che rilascia ricevuta dell'originale.

Il responsabile del servizio nettezza urbana comunica all'ufficio tributi entro i trenta giorni successivi, l'intervenuta regolarizzazione del servizio o le cause che l'hanno impedita.

Art. 35 - AGEVOLAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

- Per tutte le utenze, domestiche e non domestiche, potranno essere definiti sconti, annualmente stabiliti dall'Amministrazione Comunale, legati al raggiungimento complessivo degli obiettivi di raccolta differenziata.
- Sarà possibile definire, attraverso atto deliberativo contestuale all'approvazione annuale delle tariffe da parte dell'Amministrazione Comunale, riduzioni tariffarie commisurate al peso dei rifiuti differenziati prodotti dalle singole utenze, mediante l'attivazione di sistemi di rilevazione dei quantitativi di rifiuti conferiti in modo differenziato presso i Centri di Raccolta Comunali o siti individuati dal Comune.
- La riduzione dovuta al conferimento dei rifiuti di cui al comma precedente sarà applicata al singolo utente al massimo per il 20 % (venti per cento) dell'intero importo della TARI dovuta se l'utenza è di tipo DOMESTICO, al massimo per il 30% dell'intero importo della TARI dovuta se l'utenza è di tipo NON DOMESTICO.
- La suddetta agevolazione, usufruibile ad anno solare, verrà quantificata a congruaggio, per il singolo utente, nell'avviso di pagamento della TARI dell'anno successivo, previa rendicontazione delle pesature complessive all'Ufficio Tributi.

Art. 36 - APPLICABILITÀ

- In caso di condizioni che fanno venir meno le condizioni di agevolazione, il contribuente è tenuto a denunciare tempestivamente le variazioni entro trenta giorni dall'evento, all'Ufficio Tributi del Comune; in difetto il tributo sarà recuperato nei termini previsti dalla normativa.
- Il Comune si riserva il diritto di verificare, in ogni momento, le condizioni che implicano la riduzione. In caso di inesistenza delle stesse verrà immediatamente adeguata la tariffa e l'utenza dovrà corrispondere gli importi mancanti relativi alla riduzione.
- Qualora si rendessero applicabili più Riduzioni o Agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione della riduzione precedente considerata. Le riduzioni potranno cumularsi fino ad una quota massima del 70% dell'intera tariffa.

Art. 37 - INAPPLICABILITÀ

1. Sono esclusi dalla tassazione gli immobili non utilizzati (inagibili, inabitabili o diroccati), oppure quegli immobili improduttivi di rifiuti. L'immobile è oggettivamente inutilizzabile o non suscettibile di produrre rifiuti quando non ha l'abitabilità, è inagibile, diroccato, intercluso, in stato di abbandono purché, di fatto, non utilizzato. La prova contraria, atta a dimostrare l'idoneità del bene a produrre rifiuti, è, comunque ad esclusivo carico del contribuente che deve fornire all'amministrazione, tutti gli elementi all'uopo necessari.

Art. 38 - TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi della componente TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dall' Ex Ente Provincia Regionale di Ragusa, sull'importo del tributo comunale.

Art. 39 - VERSAMENTI

1. Il versamento della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, (modello F24).
7. Il versamento deve essere effettuato in n. 4 rate scadenti nei mesi di marzo, luglio, settembre e novembre di ogni anno. (Limitatamente all'anno 2014 la rata di salda è dovuta a gennaio dell'anno successivo) E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
2. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
3. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore ad euro 12,00.
4. La TARI viene riscossa dal Comune, che provvede ad inviare ai contribuenti i modelli di pagamento preventivamente compilati.
5. L'utente è tenuto a verificare la correttezza dei dati riportati negli inviti al pagamento, le eventuali inesattezze dovranno essere comunicate entro 60 giorni dall'emissione del documento.

Allegato A - UTENZE DOMESTICHE

Classificazioni

Codice	Descrizione
TD 00	Abitazione Principale
TD 01	Altre Abitazioni
TD 02	Pertinenze Abitazioni Principali
TD 03	Pertinenze Altre Abitazioni
TD 04	Garage, Cantine o Altri Luoghi di Deposito NON Pertinenziali

Componenti e Coefficienti

Componenti	ips	iqs
Utenze Domestiche - 1 componente		
Utenze Domestiche - 2 componente		
Utenze Domestiche - 3 componente		
Utenze Domestiche - 4 componente		
Utenze Domestiche - 5 componente		
Utenze Domestiche - 6 componente o più componenti		

Allegato B - UTENZE NON DOMESTICHE

Classificazioni e Coefficienti

Codice	Descrizione	ips	iqs
TND.01	01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)		
TND.02	02. Cinematografi, teatri		
TND.03	03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta		
TND.04	04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi		
TND.05	05. Stabilimenti balneari		
TND.06	06. Autosaloni, esposizioni		
TND.07	07. Alberghi con ristorante		
TND.08	08. Alberghi senza ristorante		
TND.09	09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme		
TND.10	10. Ospedali		
TND.11	11. Agenzie, studi professionali, uffici		
TND.12	12. Banche e istituti di credito		
TND.13	13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta		
TND.14	14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai		
TND.15	15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti		
TND.16	16. Banchi di mercato beni durevoli		
TND.17	17. Barbiere, estetista, parrucchiere		
TND.18	18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)		
TND.19	19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto		
TND.20	20. Attività industriali con capannoni di produzione		
TND.21	21. Attività artigianali di produzione beni specifici		
TND.22	22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie		
TND.23	23. Birrerie, hamburgerie, mense		
TND.24	24. Bar, caffè, pasticceria		
TND.25	25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)		
TND.26	26. Plurilicenze alimentari e miste		
TND.27	27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio		
TND.28	28. Ipermercati di generi misti		
TND.29	29. Banchi di mercato generi alimentari		
TND.30	30. Discoteche, night club		

Allegato C - CRITERI PER ASSIMILAZIONE RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI

Criteri qualitativi

Sono qualitativamente assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi derivanti da utenze non domestiche individuati con il Codice Europeo del Rifiuto (C.E.R.) di cui all'elenco di seguito indicato:

Codice CER	Descrizione
02	RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI
02 01	<i>Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura</i>
02 01 03	scarti di tessuti vegetali
02 01 04	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
02 01 10	rifiuti metallici
02 03	<i>Rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, the e tabacco; della produzione di conserve alimentari, della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa</i>
02 03 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 05	<i>Rifiuti dell'industria lattiero-casearia</i>
02 05 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 06	<i>Rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione</i>
02 06 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 07	<i>Rifiuti della produzione delle bevande alcoliche e analcoliche (tranne caffè, the e cacao)</i>
02 07 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
03	RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI E MOBILI
03 01	<i>Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili</i>
03 01 01	Scarti di corteccia e sughero
03 01 05	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 01 04
03 03	<i>Rifiuti della produzione e della lavorazione di carta, polpa e cartone</i>
03 03 01	Scarti di corteccia e legno
03 03 08	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati
04	RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE, NONCHE' DELL'INDUSTRIA TESSILE
04 01	<i>Rifiuti dell'industria della lavorazione di pelle e pellicce</i>
04 01 09	Rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura
04 02	<i>Rifiuti dell'industria tessile</i>
04 02 21	Rifiuti da fibre tessili grezze
04 02 22	Rifiuti da fibre tessili lavorate
07	RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI
07 02	<i>Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFU) di plastica, gomme sintetiche e fibre artificiali</i>
07 02 13	Rifiuti plastici
07 05	<i>Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici</i>
07 05 14	Rifiuti solidi, non contenenti sostanze pericolose
08	RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI INCHIOSTRI PER STAMPA
08 03	<i>Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa</i>
08 03 18	Toner per stampa esaurito, non contenenti sostanze pericolose
09	RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA
09 01	<i>Rifiuti dell'industria fotografica</i>
09 01 07	Carta e pellicole per fotografie contenenti argento o composti dell'argento
09 01 08	Carta e pellicole per fotografie non contenenti argento o composti dell'argento
09 01 10	macchine fotografiche monouso senza batterie
09 01 12	macchine fotografiche monouso, non contenenti batterie al piombo, al nichel-cadmio e al mercurio.
10	RIFIUTI DELLA FABBRICAZIONE DEL VETRO E DI PRODOTTI DI VETRO

10 11 03	Scarti di materiali in fibra a base di vetro
10 11 12	Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11
12	RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA
12 01	<i>Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastico</i>
12 01 01	limatura e trucioli di materiali ferrosi
12 01 03	limatura e trucioli di materiali non ferrosi
12 01 05	limatura e trucioli di materiali plastici
15	RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, (FATTA ESCLUSIONE PER I RIFIUTI DI IMBALLAGGIO SECONDARI E TERZIARI PER I QUALI NON SIA STATO ISTITUITO DAL SERVIZIO PUBBLICO APPOSITO SISTEMA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA) ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)
15 01	<i>Imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)</i>
15 01 01	Imballaggi di carta e cartone
15 01 02	Imballaggi in plastica
15 01 03	Imballaggi in legno
15 01 04	Imballaggi metallici
15 01 05	Imballaggi in materiali compositi
15 01 06	Imballaggi in materiali misti
15 01 07	Imballaggi in vetro
15 01 09	Imballaggi in materia tessile
15 02	<i>Assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi</i>
15 02 03	Assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi non contaminati da sostanze pericolose
16	RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO.
16 01	<i>Veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto, manutenzione di veicoli (tranne 13,14,16 06 e 16 08)</i>
16 01 17	metalli ferrosi
16 01 18	metalli non ferrosi
16 01 19	plastica
16 01 20	vetro
16 01 22	componenti non specificati altrimenti
16 02	<i>Scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche</i>
16 02 14	apparecchiature fuori uso, non contenenti componenti pericolosi
16 02 16	componenti non pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso
16 03	<i>Prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati</i>
16 03 04	rifiuti inorganici, non contenenti sostanze pericolose
16 03 06	rifiuti organici, non contenenti sostanze pericolose
16 06	<i>Batterie ed accumulatori</i>
16 06 04	batterie alcaline non contenenti mercurio
16 06 05	altre batterie ed accumulatori non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio
17	RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
17 02	<i>Legno, vetro e plastica</i>
17 02 01	legno
17 02 02	vetro
17 02 03	plastica
17 04	<i>Metalli (incluse le loro leghe)</i>
17 04 01	rame, bronzo, ottone
17 04 02	alluminio
17 04 03	piombo
17 04 04	zinco
17 04 05	ferro e acciaio
17 04 06	stagno

17 04 07	metalli misti
18	RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERINARIO O DA ATTIVITA' DI RICERCA COLLEGATE (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico, in quanto già classificati rifiuti urbani dal D.P.R. 254/03)
18 01	<i>Rifiuti dei reparti maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani</i>
18 01 01	Oggetti da taglio, inutilizzati
18 01 04	Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici) di cui al D.P.R. 254/03
18 01 09	Medicinali, non contenenti sostanze citotossiche, citostatiche o altre sostanze
18 02	<i>Rifiuti legati alle attività di ricerca e diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali</i>
18 02 01	Oggetti da taglio, inutilizzati
18 02 03	Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni, di cui al D.P.R. 254/03
18 02 08	Medicinali, non contenenti sostanze citotossiche, citostatiche o altre sostanze
19	RIFIUTI DAL TRATTAMENTO AEROBICO DI RIFIUTI SOLIDI
19 05 01	Parte di rifiuti urbani e simili non compostata
19 05 02	Parte di rifiuti animali e vegetali non compostata
20	RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITA' COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHE' DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
20 01	<i>Frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne gli imballaggi di cui al codice 15 01)</i>
20 01 01	Carta e cartone
20 01 02	Vetro
20 01 08	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense
20 01 10	Abbigliamento
20 01 11	Prodotti tessili
20 01 25	Olii e grassi commestibili
20 01 32	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31
20 01 34	batterie e accumulatori, non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio
20 01 36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, non contenenti componenti o sostanze pericolose.
20 01 38	Legno diverso di quello di cui alla voce 20 01 37
20 01 39	Plastica
20 01 40	Metallo
20 01 99	Altre frazioni non specificate altrimenti
20 02	<i>Rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)</i>
20 02 01	Rifiuti biodegradabili
20 02 03	Altri rifiuti non biodegradabili
20 03	<i>Altri rifiuti urbani</i>
20 03 01	rifiuti urbani non differenziati
20 03 02	Rifiuti di mercati
20 03 03	residui della pulizia stradale
20 03 07	rifiuti ingombranti
20 03 99	rifiuti urbani non specificati altrimenti

Criteri quantitativi

Sono quantitativamente assimilate ai rifiuti urbani le quantità annue di rifiuti speciali non pericolosi prodotte dalle utenze non domestiche e provenienti da locali e aree adibite ad usi diversi da quelli di civile abitazione sottoposti a tassazione che non eccedano del 40% il valore massimo del coefficiente massimo K_d di produzione specifica per categoria di attività di cui alla Tab. 4a di produzione (Kg/mq) per l'attribuzione della parte variabile della tariffa del DPR. 27/04/1999 n. 158 - "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti

urbani". Ai fini del calcolo, le quantità sono definite in rapporto ai mq di superficie in tassa (kg/mq/anno). Sono considerate non assimilabili le quantità di rifiuti prodotte eccedenti il calcolo di cui sopra. Nel caso in cui le attività si svolgano in frazioni di anno, le quantità di rifiuti assimilati non devono essere superiori alle quantità ottenute in modo proporzionale al periodo considerato.

Sono fatti salvi gli obblighi derivanti dal D.Lgs.152/2006 in materia di imballaggi; in tal senso non possono essere conferiti al servizio pubblico imballaggi terziari, mentre quelli secondari possono essere conferiti soltanto nel caso in cui sia istituita una specifica raccolta differenziata, e comunque nel rispetto dei criteri indicati nel presente articolo.